

Determinazione n. 32/2008**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 15 aprile 2008;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con cui questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 76 del 17 novembre 2000 che ha regolato gli adempimenti istruttori;

visto il conto consuntivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.), relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Carlo Pensa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'E.N.P.A.P. per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che, alla presente, si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.) per l'esercizio finanziario 2006 – corredata delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per detto anno.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Carlo Pensa

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI (ENPAP) PER L'ESERCIZIO 2006

SOMMARIO

Premessa. – 2. Notizie generali. – 3. Risorse umane, costo del lavoro e prestazioni professionali esterne. – 4. Aspetti organizzativi. – 5. Prestazioni istituzionali. – 6. Gestione patrimoniale. – Bilancio consuntivo della gestione. – 8. Bilancio tecnico. – 9. Conto economico. - 9.1 Incidenza dei costi di struttura e di funzionamento. – 10. Stato patrimoniale. – 11. Rendiconti finanziari dei flussi. - 11.1 Rendiconto finanziario dei flussi totali. - 11.2 Rendiconto finanziario dei flussi di cassa. – 12. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) ha sede in Roma ed è configurato quale fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. È sottoposto a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze¹.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e riferisce al Parlamento, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, cui rinvia l'art. 6, comma 7, del citato d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sicché con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione economico-finanziaria dell'ENPAP per l'esercizio 2006 e sulle vicende di maggior rilievo fino a data corrente².

¹ Articolo 3, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, cui rinvia l'articolo 6, comma 7 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

² La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazione al Parlamento, per la prima volta, con riferimento agli anni dal 1998 al 2001 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati – XIV Legislatura - Doc. XV, n. 112); successivamente: per il 2002 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati – XIV Legislatura - Doc. XV, n. 210); per il 2003 e 2004 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati – XV Legislatura - Doc. XV, n. 55); per il 2005 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati – XV Legislatura - Doc. XV, n. 103).

1. NOTIZIE GENERALI

Istituito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il 25 gennaio 1997 mediante atto pubblico notarile³, l'Ente ha personalità giuridica di diritto privato ed ha come scopo l'attuazione della tutela previdenziale obbligatoria in favore degli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione⁴, dei loro familiari e superstiti⁵.

L'attività è iniziata a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di previdenza, avvenuta con decreto interministeriale del 15 ottobre 1997.

L'Ente è iscritto all'Albo delle Associazioni e delle Fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza⁶, eroga ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché l'indennità di maternità, e può concorrere, altresì, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo rapportato in misura percentuale al reddito professionale netto, un contributo integrativo rapportato in misura percentuale ai corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente, ed un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

L'attività istituzionale è disciplinata da cinque Regolamenti che si riferiscono all'attuazione delle attività di previdenza, alla corresponsione dell'indennità di maternità, al riscatto dei periodi precedenti all'istituzione dell'Ente, all'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità degli iscritti, ed alla elezione dei componenti degli organi statutari; ad essi si aggiunge il Regolamento amministrativo-contabile.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, sono state dettate disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai

³ Articolo 6, comma 5, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

⁴ Ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

⁵ Altri riferimenti legislativi che interessano l'Ente sono: la legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo); il d. lgs. n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993); l'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 (Riforma delle pensioni); la legge n. 289 del 2003, che ha stabilito che l'indennità di maternità sia commisurata con riferimento al solo reddito di lavoro autonomo; il codice civile per quanto previsto in tema di fondazioni.

⁶ Trattasi dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e permettono agli interessati di recuperare i versamenti effettuati presso altri enti previdenziali.

Nuove disposizioni, infine, sono state introdotte con il comma 763 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (finanziaria 2007), con il quale si è stabilito che, fermi restando i principi di autonomia affermati dai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, allo scopo di assicurare l'equilibrio del bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994⁷, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai citati decreti legislativi, è da ricondursi a un arco temporale non inferiore a trenta anni ed il bilancio tecnico è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari, nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze delle proiezioni attuariali, gli enti interessati adottano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007. In assenza di interventi di riequilibrio giudicati necessari, dopo avere sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994, vale a dire la nomina di un commissario straordinario⁸.

Per quanto riguarda le prestazioni di assistenza previste dal Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, con deliberazione n.61/07 in data 27 luglio 2007, approvata dal Ministero vigilante⁹ sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ha deciso, ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento, l'erogazione, a partire dall'anno 2007, di una

⁷ Articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994: "La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale".

⁸ Articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994: "In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni".

⁹ Nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24/IX/0013775 in data 25 settembre 2007.

maggiorazione, di natura assistenziale, sulle pensioni di inabilità, invalidità e superstiti, a valere sul gettito della contribuzione integrativa e fino alla concorrenza del 2% del relativo gettito annuo, a condizione che vi sia disponibilità nel fondo per le spese di amministrazione.

Il Consiglio di indirizzo generale, a sua volta, con deliberazione n. 01/07 in data 27 gennaio 2007, ha individuato le forme di assistenza facoltative da attivare a favore degli iscritti¹⁰, indicando per ognuna le linee di indirizzo di carattere generale, e, con successiva deliberazione n. 02/07 in pari data, ha approvato la modifica dell'art. 32 dello stesso Regolamento, prevedendo la possibilità di costituire, a tal fine, *"uno specifico fondo finanziato nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di amministrazione a valere su una percentuale degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa"*. Successivamente, il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione n. 62/07 in data 27 luglio 2007, ha determinato, per il prossimo triennio, nel 30% la percentuale massima degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa da destinare all'assistenza degli iscritti, in aggiunta a quella già definita per le maggiorazioni a favore di inabili, invalidi e superstiti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato le deliberazioni assunte dall'Ente, rispettivamente con note prot. 24/IX/ 0016187 in data 26 ottobre 2007 e prot. 24/IX/0013929 in data 26 settembre 2007.

Lo stesso Consiglio, infine, con deliberazione n. 72/07 in data 27 ottobre 2007, ha adottato il Regolamento che disciplina l'erogazione delle forme di assistenza di cui sopra.

¹⁰ Le forme assistenziali previste sono: assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi; contributi per non autosufficienti anziani o per inabilità temporanee o permanenti; indennità di malattia o infortunio; contributi a psicologi che esercitano in zone colpite da catastrofi o calamità naturali; contributi per spese funerarie a favore dei superstiti di iscritti deceduti; borse di studio per figli di iscritti deceduti o inabili; borse di studio a figli di iscritti; contributi per l'acquisto di computer finalizzato ad incrementare i rapporti telematici con l'Ente.

2. ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono: il Consiglio di indirizzo generale, il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei sindaci¹¹.

La durata in carica dei componenti i predetti organi è fissata in quattro anni e gli stessi sono eleggibili o nominabili per non più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di indirizzo generale ed il Consiglio di amministrazione attuali si sono insediati, dopo l'elezione, l'11 marzo 2005; il primo è composto da 23 membri, eletti in rapporto di uno ogni mille iscritti per ciascun collegio elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore a mille¹², ed il secondo da cinque membri, individuati anch'essi con metodo elettivo tra gli iscritti o pensionati diretti¹³.

All'atto dell'insediamento il Consiglio di amministrazione ha eletto, nel suo ambito, il Presidente¹⁴, mentre i componenti del Collegio dei sindaci, cinque membri effettivi e cinque supplenti, sono stati nominati dal Consiglio di indirizzo generale il 5 novembre 2005 e si sono insediati l'11 successivo¹⁵.

Lo Statuto della Fondazione prevede, altresì, che il Consiglio di amministrazione elegga al suo interno anche il Vice-presidente (art. 9) e che i membri eletti del Consiglio di indirizzo generale, nella prima seduta, provvedano a nominare nel loro ambito un coordinatore ed un segretario (art. 6).

Gli importi annui lordi delle indennità di carica spettanti ai membri degli Organi statutari sono stati fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 100/06 del 24 marzo 2006, previo parere favorevole del Consiglio di indirizzo generale, reso con deliberazione n. 02/06 del 25 febbraio 2006, adeguandoli all'incremento dell'indice ISTAT dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2005 e dei prezzi al consumo.

Nel contempo, il compenso dei sindaci è stato equiparato a quello dei componenti il Consiglio di indirizzo generale.

¹¹ Articolo 5 dello Statuto della Fondazione.

¹² Articolo 6 dello Statuto della Fondazione.

¹³ Articolo 8 dello Statuto della Fondazione.

¹⁴ Articolo 11 dello Statuto della Fondazione.

¹⁵ Articolo 12 dello Statuto della Fondazione.

Nel prospetto che segue sono riportati gli importi e gli incrementi percentuali decorrenti dal 1° gennaio 2006:

Prospetto n. 1		(in euro)		
INDENNITÀ DI CARICA				
		2005	2006	var %
Presidente		56.810,28	68.172,31	20
Vicepresidente		25.564,62	30.677,54	20
Ciascun componente il Consiglio di amministrazione		20.451,72	24.542,03	20
Coordinatore Consiglio di indirizzo generale		15.338,76	18.406,52	20
Segretario Consiglio di indirizzo generale		14.202,54	17.043,07	20
Ciascun componente il Consiglio di indirizzo generale		12.498,24	14.997,91	20
Presidente Collegio sindacale		9.539,20	18.400,00	92,68
Ciascun componente effettivo del Collegio sindacale*		9.256,22	15.000,00	62,05

* Per i componenti supplenti del Collegio sindacale l'indennità di carica compete solo in caso di subentro in sostituzione di quelli effettivi.

Anche l'importo unitario lordo dei gettoni di presenza ha subito un incremento del 20% rispetto al 2005 ed è fissato in € 347,06 per giornata intera di convocazione ed in € 185,93 per mezza giornata.

I compensi ed i gettoni di presenza percepiti dai componenti gli organi amministrativi e di controllo nel 2006, nonché gli oneri riflessi, sono riportati nel prospetto n. 2, raffrontati con quelli percepiti nell'esercizio precedente:

Prospetto n. 2		<i>(in migliaia di euro)</i>		
COMPENSI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI		2005	2006	var. %
Consiglio di indirizzo generale:				
- compensi		284	357	26
- gettoni di presenza		49	65	33
totale A		333	422	27
Presidente e Consiglieri di amministrazione:				
- compensi		147	176	20
- gettoni di presenza		23	33	43
totale B		170	209	23
Collegio sindacale:				
- compensi		53	86	62
- gettoni di presenza		44	56	27
- contributi Inps a carico dell'Ente		1	2	100
totale C		98	144	47
Totale generale(A+B+C)		601	775	29

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio agli Organi statuari viene effettuato con un limite massimo di € 250,00 per giornata di convocazione, oppure di € 90,00 quando la trasferta non comporti pernottamento o quest'ultimo venga pagato direttamente dall'Ente; in via alternativa può essere richiesta la liquidazione

delle spese di vitto e alloggio in via forfetaria nella misura di € 150,00 per giornata di convocazione.

Nel 2006 l'Ente, per detti rimborsi nonché per altre spese varie¹⁶, ha sostenuto l'esborso di 227 mila euro, a fronte di 212 mila euro del 2005, con un incremento, quindi, del 7%.

L'incidenza della spesa complessiva per gli Organi statutari (1,002 milioni di euro) sui costi globali della produzione¹⁷ (60,555 milioni di euro) è stata dell'1,65%, mentre nell'esercizio precedente era stata dell'1,25%.

¹⁶ Utilizzo di tessere telefoniche, personal computer, telefoni cellulari, polizza infortuni e polizza di responsabilità civile.

¹⁷ Vedi par. 7 – Bilancio consuntivo della gestione.

3. RISORSE UMANE, COSTO DEL LAVORO E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE

Nelle more della procedura per l'individuazione del nuovo Direttore, essendo il precedente cessato dall'incarico nell'ottobre del 2005, la Fondazione è rimasta priva delle funzioni direttive fino al 15 ottobre del 2006, avendo il prescelto assunto l'incarico il 16 ottobre successivo. A lui si applicano le norme del C.C.N.L. per il personale dirigente degli enti previdenziali privati ed il trattamento economico complessivo annuo è di € 110.000,00 oltre un premio di risultato pari al 12% della retribuzione lorda; ulteriori benefici sono costituiti: a) dall'indennità di mensa (buoni pasto) per ogni giorno di lavoro; b) dall'iscrizione al fondo di previdenza complementare; c) da una polizza sanitaria integrativa per il nucleo familiare; d) dalle indennità di trasferta¹⁸.

Per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2006, il trattamento economico lordo è stato di € 23.594,78, oltre i benefici accessori di cui sopra.

* * *

La consistenza del personale della Fondazione alla chiusura dell'esercizio in esame è riportata nel prospetto che segue, dal quale si evince che c'è stato l'aumento di una unità riferita al direttore assunto, come già detto, nell'ottobre 2006:

Prospetto n. 3				
PERSONALE in servizio	Al 31/12/2005	Assunzioni	Cessazioni	Al 31/12/2006
Qualifica				
Direttore		1		1
Dirigenti	0	0	-	0
Quadri	0	-	-	0
Area A	3	-	-	3
Area B	3	-	-	3
Area C	11	-	-	11
Area D	1	-	-	1
Totale	18	1	0	19

¹⁸ L'art. 24 del CCNL per il personale dirigente del settore degli enti previdenziali privati – quadriennio normativo 2004-2007 - prevede la partecipazione dell'Ente al pagamento del premio di apposita polizza vita (c.d. beneficio di fidelizzazione), ma nel 2006 e 2007 non risulta attivata alcuna polizza per il Direttore.